

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale alle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali

cod. fisc. 8000013 054 4
part. IVA 0121282 054 0

Ufficio temporaneo "Entrate tributarie e federalismo fiscale"

RACCOMANDATA A.R.



PERUGIA

OGGETTO: Interpello presentato ai sensi dell'art. 11 legge n. 212/2000, dal Sig.
- C.F. Istanza prot. n. 205139 del 29/12/2004.

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente la corretta applicazione dell'art. 18, comma 1 della legge 289/2002 è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Sig. _____ dopo aver precisato di essere proprietario di una Lancia Fulvia coupè rally 1,3 HF – già targata _____ del 1967 e di una Lancia Flavia berlina 1800 già targata del 1966, fa presente di voler, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 289/2002, procedere alla reiscrizione dei predetti veicoli, radiati d'ufficio nel 1982, previo pagamento delle tasse arretrate (massimo un triennio) maggiorate del 50%, mantenendo i documenti e le targhe originali.

Al riguardo, atteso che con inizio dal 01/01/2001 tutti i veicoli ultratrentennali, nonché quelli di interesse storico e collezionistico, sono assoggettati al pagamento di una tassa annuale di circolazione per un importo pari a € 25,82, chiede di conoscere la corretta interpretazione della norma di cui all'art. 18, comma 1 della legge n. 289/2002 ed in particolare l'esatto importo dovuto per il triennio maggiorato del 50%.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Sig. _____ ritiene che la Regione Umbria, per tutti i veicoli storici-d'epoca e ultratrentennali, debba far applicare la tassa di cui all'art. 18, comma 1 della legge n. 289/2002, calcolata in misura forfettaria maggiorata del 50%.


PARERE DELL'UFFICIO

In merito alla questione prospettata dal Sig. _____ è opportuno precisare che l'art. 63, comma 1 della legge 342/2000, stabilisce che tutti i veicoli ultratrentennali sono assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria (dovuta per anno solare) di € 25,82; il successivo comma 2 stabilisce che l'applicazione della predetta tassa è estesa agli autoveicoli e motoveicoli classificati di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno 20 anni.

L'art. 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che: "Per i veicoli storici e d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la riscrizione nei rispettivi registri pubblici (Motorizzazione e P.R.A.) previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50%. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale

Da tali disposizioni consegue che se trattasi di veicoli "*di interesse storico e d'epoca*" – radiati d'ufficio – ma già iscritti in uno dei registri "ASI – STORICO LANCIA – ITALIANO FIAT – ITALIANO ALFA ROMEO – STORICO FMI" la loro riscrizione è consentita – per gli automobilisti residenti in Umbria – previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50% calcolate nella misura forfettaria di cui all'art. 63 della legge n. 342/2000 e senza superare la retroattività triennale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dr. Amato Carlom



SF/

Data:



Regione Umbria
Giunta Regionale

→ Alla Federconsumatori
Provincia di Perugia
Via Bellocchio n. 26
06128 Perugia

e p. c. Direttore alle Risorse Umane Strumentali
e Finanziarie
Dott.ssa Anna Lisa Doria
SEDE

Prot. N

Regione Umbria - Giunta Regionale
Prot. Uscita del 18/06/2008
nr. 0093396
Classifica: V.7

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
alle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali

Oggetto: Esposto\denuncia con richiesta di rimborso - sig. Fiorucci

Servizio Regionale
e Fiscale Regionale

Sezione "Estratti tributarie,
contenzioso e servizi al
contribuente"

Con riferimento alla richiesta presentata in data 16/4/2008 si fa presente che i veicoli storici e d'epoca che chiedono la reiscrizione nei registri pubblici, ai sensi dell'art. 18 della legge 289/02, devono preventivamente pagare le tasse arretrate maggiorate del 50%.

REGIONE UMBRIA
Via Prefettura 22
06128 PERUGIA

TEL 075 5044516
FAX 075 5044417
tributi@regione.umbria.it

La norma in oggetto deve essere letta in relazione all'art. 96 del D.Lgs. 285/92 (cosiddetto Codice delle Strada) che prevede che, qualora ACI accerti il mancato pagamento delle tasse automobilistiche per almeno tre anni consecutivi, deve essere chiesta la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del Pra e all'art. 60 dello stesso D.Lgs. 285/92 che individua i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Questi ultimi ai sensi dell'art. 215 del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della Strada) sono quelli iscritti in uno dei registri Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo.

Pertanto, per potere riscrivere veicoli già radiati nei registri pubblici, è condizione necessaria

- 1) la previa iscrizione nei predetti registri storici
- 2) il pagamento delle tasse arretrate. Per potere correttamente determinare la misura delle stesse è necessario individuare la data di costruzione dei veicoli da reimmatricolare; infatti l'art. 63 della legge 342 stabilisce per i veicoli ultratrentennali un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica - se non sono utilizzati ad uso professionale - e l'assoggettamento ad una tassa di circolazione forfettaria annua in caso di utilizzazione sulla pubblica strada. Ne consegue che, qualora il veicolo da reimmatricolare sia stato costruito da oltre trenta anni, le

www.regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

tasse arretrate da pagare devono essere calcolate nella misura forfetaria di cui all'art. 63 della legge 342/2000 maggiorate del 50% dall'anno in cui lo stesso veicolo compie il trentesimo anno di età.

Si significa, pertanto, che è in corso l'istruttoria di rimborso del sig. Fiorucci Giorgio sulla base delle indicazioni sopra riportate, precisando che, non essendo indicata nella documentazione presentata la modalità di pagamento, verrà effettuata mediante quietanza diretta salvo diversa indicazione da parte del beneficiario.

Si precisa che con propria nota del 18/06/2008 è stata confermata all'Automobile Club d'Italia – Servizi Delegati di Roma la modalità di applicazione delle tasse arretrate di cui all'art. 18 della legge 289/02 secondo quanto sopra indicato.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Amalia Carloni)

